

Legge sulle telecomunicazioni (LTC)

del 30 aprile 1997 (Stato 1° settembre 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 36 della Costituzione federale^{1;2}
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 1996³,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge ha lo scopo di offrire alla popolazione e all'economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti.

² La presente legge intende in particolare:

- a. garantire a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili;
- b. assicurare un traffico delle telecomunicazioni esente da interferenze e rispettoso dei diritti della personalità e della proprietà immateriale;
- c. rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione;
- d.⁴ proteggere gli utenti di servizi di telecomunicazione dalla pubblicità di massa effettuata in modo sleale e dall'abuso di servizi a valore aggiunto.

RU 1997 2187

¹ [CS 1 3]. A questa disp. corrisponde ora l'art. 92 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3096; FF 1998 3319).

³ FF 1996 III 1297

⁴ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 2⁵ Oggetto

La presente legge disciplina la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione, inclusa la trasmissione di programmi radiotelevisivi per quanto la legge federale del 24 marzo 2006⁶ sulla radiotelevisione (LRTV) non disponga altrimenti.

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge si intendono per:

- a. *informazioni*: segni, segnali, caratteri, immagini, suoni e rappresentazioni di qualunque altro genere destinati all'uomo, ad altri esseri viventi o a macchine;
- b. *servizio di telecomunicazione*: trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni per terzi;
- c. *trasmissione mediante telecomunicazione*: emissione o ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde;
- d. *impianti di telecomunicazione*: apparecchi, linee o altri dispositivi previsti o impiegati per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione;
- d^{bis}.⁷ *accesso completamente disaggregato alla rete locale*: accesso alla rete locale concesso a un altro fornitore di servizi di telecomunicazione per permettergli di usare tutto lo spettro di frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
- d^{ter}.⁸ *accesso a flusso di bit ad alta velocità*: stabilimento di una comunicazione ad alta velocità verso l'utente da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione a partire dalla centrale di collegamento fino al raccordo a domicilio sulla coppia elicoidale metallica e messa a disposizione di questo collegamento per la fornitura di servizi a banda larga da parte di un altro fornitore;
- e.⁹ *interconnessione*: accesso mediante la connessione di impianti e servizi di due fornitori di servizi di telecomunicazione che ne permette l'integrazione funzionale mediante sistemi logici e tecniche di telecomunicazione e che rende possibile l'accesso a servizi di terzi;
- e^{bis}.¹⁰ *linee affittate*: fornitura di capacità di trasmissione trasparenti tra collegamenti punto-punto;

⁵ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 737; FF **2003** 1399).

⁶ RS **784.40**

⁷ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁸ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

¹⁰ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

- e^{ter}.¹¹ *canalizzazioni di cavi*: condotte sotterranee in cui sono inserite le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione, inclusi i pozzi d'accesso;
- f. *elementi di indirizzo*: parametri di comunicazione ed elementi di numerazione quali indicativi, numeri di chiamata e numeri brevi;
- g. *parametri di comunicazione*: elementi per l'identificazione di persone, processi informatici, macchine, apparecchi o impianti di telecomunicazione che partecipano a un processo di comunicazione mediante telecomunicazione;
- h.¹² *programmi radiotelevisivi*: una serie di trasmissioni ai sensi dell'articolo 2 LRTV¹³.

Capitolo 2: Servizi di telecomunicazione

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 4¹⁴ Obbligo di notifica

¹ Chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione è tenuto a notificarlo all'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale). L'Ufficio federale registra i fornitori notificatisi.

² Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per i servizi di telecomunicazione che hanno un'importanza tecnica ed economica trascurabile.

³ Esso disciplina i dettagli della notifica e dell'aggiornamento periodico della lista dei fornitori di servizi di telecomunicazione.

Art. 5¹⁵ Imprese di diritto estero

Per quanto non vi si oppongano impegni internazionali, la Commissione federale delle comunicazioni (Commissione) può vietare a imprese organizzate secondo il diritto estero la fornitura di servizi di telecomunicazione in Svizzera se non è concessa la reciprocità.

¹¹ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

¹² Introdotta dal n. II 2 dell'all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 737; FF **2003** 1399).

¹³ RS **784.40**

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

Art. 6¹⁶ Requisiti per i fornitori di servizi di telecomunicazione

Chiunque fornisce un servizio di telecomunicazione deve:

- a. disporre delle necessarie capacità tecniche;
- b. rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, la LRTV¹⁷ e le relative disposizioni d'esecuzione;
- c. osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e garantire le condizioni di lavoro abituali nel settore;
- d. offrire un adeguato numero di posti di tirocinio.

Art. 7 a 10¹⁸**Art. 11¹⁹** Concessione dell'accesso da parte dei fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono concedere agli altri fornitori, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi stabiliti in funzione dei costi, le seguenti prestazioni d'accesso ai loro dispositivi e servizi:

- a. accesso completamente disaggregato alla rete locale;
- b. per quattro anni, accesso a flusso di bit ad alta velocità;
- c. fatturazione per l'uso della rete locale;
- d. interconnessione;
- e. linee affittate;
- f. accesso alle canalizzazioni di cavi, se queste dispongono di capacità sufficienti.

² Essi sono tenuti a presentare separatamente le condizioni e i prezzi delle singole prestazioni.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

⁴ I fornitori di servizi di telecomunicazione consegnano all'Ufficio federale una copia dei loro accordi relativi all'accesso. Per quanto non vi si oppongano interessi preponderanti pubblici o privati, l'Ufficio federale consente la consultazione di questi accordi.

⁵ Per la diffusione di programmi radiotelevisivi non sussiste alcun obbligo d'accesso.

¹⁶ Nuovo testo giusta l'art. 106 n. 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 737; FF **2003** 1399).

¹⁷ RS **784.40**

¹⁸ Abrogati dal n. 1 della LF del 24 mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

¹⁹ Nuovo testo giusta l'art. 106 n. 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 737; FF **2003** 1399).

Art. 11a²⁰ Controversie relative all'accesso

¹ Se i fornitori di servizi di telecomunicazione non giungono a un'intesa entro tre mesi, la Commissione, su richiesta di una delle parti, stabilisce le condizioni d'accesso su proposta dell'Ufficio federale. A tale scopo considera segnatamente le condizioni che promuovono una concorrenza efficace, nonché le conseguenze della sua decisione su enti concorrenti. Essa può concedere la protezione giuridica a titolo provvisorio.

² Per stabilire se un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato, l'Ufficio federale consulta la Commissione della concorrenza. Quest'ultima può pubblicare il proprio parere.

³ La Commissione decide entro sette mesi dal ricevimento della richiesta.

⁴ La Commissione disciplina il genere e la forma delle informazioni contabili e finanziarie che i fornitori di servizi di telecomunicazione che detengono una posizione dominante sul mercato devono presentare nell'ambito della procedura di cui al capoverso 1.

Art. 11b²¹ Controversie risultanti da accordi e decisioni relativi all'accesso

Le controversie risultanti da accordi e decisioni relativi all'accesso sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

Art. 12²² Aggregazione di servizi

¹ Il fornitore di servizi di telecomunicazione che detiene una posizione dominante sul mercato può aggregare i propri servizi purché li offra anche separatamente.

² Non devono essere offerti separatamente i servizi che, per motivi tecnici o economici o per considerazioni relative alla qualità o alla sicurezza, possono essere offerti soltanto aggregati.

³ I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche quando un fornitore di servizi di telecomunicazione aggrega i propri servizi con quelli di un'impresa terza di cui detiene il controllo o al cui controllo soggiace.

Art. 12a²³ Informazioni sui servizi di telecomunicazione

¹ Il Consiglio federale obbliga i fornitori di servizi di telecomunicazione a garantire la trasparenza dei prezzi per gli utenti.

²⁰ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

²¹ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

²³ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

² Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a pubblicare informazioni sulla qualità dei servizi offerti. Esso disciplina il contenuto e la forma della pubblicazione.

³ L'Ufficio federale può promuovere la messa a disposizione di informazioni sui servizi di telecomunicazione.

Art. 12b²⁴ Servizi a valore aggiunto

¹ Per impedire che se ne abusi, il Consiglio federale disciplina i servizi a valore aggiunto. In particolare, fissa limiti massimi di prezzo, emana disposizioni sull'indicazione dei prezzi e, nel rispetto degli impegni internazionali, impone agli interessati di avere una sede o una stabile organizzazione in Svizzera.

² A partire da un dato importo soglia, i canoni per i servizi a valore aggiunto possono essere riscossi soltanto previo esplicito accordo degli utenti. Il Consiglio federale stabilisce tale importo ed emana prescrizioni giuste le quali i servizi a valore aggiunto che i fornitori di servizi di telecomunicazione fatturano insieme alle loro altre prestazioni possano essere individuati come tali in base alla loro numerazione.

Art. 12c²⁵ Conciliazione

¹ L'Ufficio federale istituisce un organo di conciliazione o ne incarica terzi. In caso di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, ogni parte può adire l'organo di conciliazione.

² Chi adisce l'organo di conciliazione paga un emolumento per l'esame del caso. Il fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto si assume le spese procedurali dedotto questo emolumento.

³ Le parti non sono vincolate alla decisione dell'organo di conciliazione.

⁴ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 12d²⁶ Elenchi

¹ Gli elenchi dei clienti di servizi di telecomunicazione possono essere pubblicati. I clienti possono scegliere liberamente se figurare in tali elenchi.

² Il Consiglio federale definisce il contenuto minimo di un'iscrizione nell'elenco.

²⁴ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

²⁵ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

²⁶ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

Art. 13²⁷ Informazione da parte dell'Ufficio federale

¹ Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'Ufficio federale fornisce su richiesta informazioni sul nome e sull'indirizzo del fornitore di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto, sui servizi da esso forniti e sui perseguimenti e sulle sanzioni di natura amministrativa o penale di cui è oggetto.

² L'Ufficio federale può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante una procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico.

³ Sui perseguimenti di natura amministrativa o penale in corso l'Ufficio federale può dare informazioni, pubblicarle o renderle accessibili mediante procedura di richiamo soltanto se ne sussiste un interesse pubblico o privato preponderante.

Art. 13a²⁸ Elaborazione dei dati

¹ La Commissione e l'Ufficio federale possono elaborare dati personali, inclusi i dati su perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa o penale e i profili della personalità, ove sia indispensabile per adempiere i compiti conferiti loro dalla legislazione sulle telecomunicazioni. A tal fine, possono avvalersi di un sistema d'informazioni.

² La Commissione e l'Ufficio federale prendono i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati al momento dell'elaborazione, in particolare al momento della loro trasmissione.

³ Il Consiglio federale può emanare disposizioni complete, in particolare sull'organizzazione e la gestione del sistema d'informazioni, sulle categorie di dati da elaborare, sull'autorizzazione d'accesso e di elaborazione, sulla durata di conservazione, nonché sull'archiviazione e la distruzione dei dati.

Art. 13b²⁹ Assistenza amministrativa

¹ La Commissione e l'Ufficio federale trasmettono ad altre autorità svizzere i dati di cui queste necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali. Fanno parte di tali dati anche i dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.

² Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la Commissione e l'Ufficio federale possono trasmettere dati ad autorità di vigilanza estere incaricate di compiti nel settore delle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ottenuti nell'ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi, solo se queste autorità:

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

²⁸ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

²⁹ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

- a. utilizzano tali dati unicamente per esercitare la vigilanza sui fornitori di servizi di telecomunicazione e osservare il mercato;
- b. sono vincolate al segreto d'ufficio o al segreto professionale; e
- c. trasmettono tali dati ad autorità competenti e a organi incaricati di compiti di vigilanza nell'interesse pubblico, solo previa approvazione della Commissione o dell'Ufficio federale o conformemente a un'autorizzazione generale prevista da un trattato internazionale.

³ La Commissione e l'Ufficio federale non sono autorizzati a trasmettere dati ad autorità penali estere se l'assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa. La Commissione o l'Ufficio federale decide d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia.

⁴ Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente alla Commissione e all'Ufficio federale i dati che potrebbero essere importanti per l'esecuzione della legislazione sulle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità. I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici.

Sezione 2: Concessione per il servizio universale³⁰

Art. 14³¹ Concessione

¹ La Commissione vigila affinché il servizio universale sia garantito a tutte le cerchie della popolazione in tutte le regioni del Paese. A tale scopo rilascia periodicamente una o più concessioni.

² La concessione è vincolata all'onere di fornire integralmente o in parte le prestazioni del servizio universale (art. 16) a tutte le cerchie della popolazione della zona interessata dalla concessione.

³ Per il rilascio della concessione è bandita una pubblica gara. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

⁴ Se è evidente a priori che la pubblica gara non può svolgersi in condizioni di concorrenza o se non pervengono candidature adeguate, la Commissione può fare capo a uno o più fornitori di servizi di telecomunicazione per garantire il servizio universale.

⁵ Di regola, le concessioni scadono alla stessa data.

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 15 Condizioni per il rilascio della concessione

Chiunque vuole ottenere una concessione per il servizio universale deve:

- a. disporre delle necessarie capacità tecniche;
- b.³² rendere verosimile di essere in grado di assicurare l'offerta di prestazioni, in particolare dal profilo finanziario, e l'esercizio per tutta la durata della concessione e indicare l'indennità finanziaria secondo l'articolo 19 che intende ottenere;
- c. garantire di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, le sue disposizioni d'esecuzione nonché la concessione;
- d.³³ garantire di osservare le prescrizioni attinenti al diritto del lavoro e le condizioni di lavoro abituali nel settore.

Art. 16 Portata del servizio universale³⁴

¹ I concessionari del servizio universale forniscono nella loro zona di concessione, tenendo conto dello stato attuale della tecnica e della domanda, una o più delle seguenti prestazioni:³⁵

- a.³⁶ il servizio pubblico di telefonia vocale, ossia la trasmissione della voce in tempo reale mediante telecomunicazione, compresa la trasmissione di dati a velocità compatibili con le vie di trasmissione della voce, nonché il collegamento e i servizi supplementari;
- b. l'accesso ai servizi d'emergenza;
- c.³⁷ un numero sufficiente di telefoni pubblici a pagamento;
- d.³⁸ l'accesso agli elenchi svizzeri degli abbonati al servizio pubblico di telefonia vocale; il Consiglio federale può prevedere che il concessionario del servizio universale tenga un elenco di tutti i clienti di prestazioni del servizio universale (elenco universale);
- e.³⁹ ...⁴⁰

³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

³⁹ Abrogata dal n. 5 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4487; FF 2001 1477).

⁴⁰ Questo elenco non è più aggiornato. Vedi ora: il cpv. 3 nonché l'art. 15 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazione (RS 784.101.1).

^{1bis} Le prestazioni attinenti al servizio universale devono essere proposte in modo da poter essere fruite dai disabili a condizioni che dal profilo qualitativo, quantitativo ed economico siano comparabili a quelle offerte ai non disabili. A tal fine il concessionario del servizio universale provvede segnatamente a:

- a. conformare i telefoni pubblici alle esigenze dei disabili sensoriali e di quelli con mobilità ridotta;
- b. mettere a disposizione degli audilesi un servizio di trasmissione e di commutazione dei messaggi;
- c. mettere a disposizione degli ipovedenti un servizio d'informazione e di trasmissione.⁴¹

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere speciali disposizioni per i collegamenti fuori delle località. Può delegare queste mansioni al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni⁴² (Dipartimento).

³ Il Consiglio federale adegua periodicamente le prestazioni del servizio universale alle esigenze sociali ed economiche e allo stato della tecnica.

Art. 17 Qualità e prezzi

¹ Le prestazioni del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un determinato livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi.

² Il Consiglio federale fa in modo che le tariffe siano stabilite indipendentemente dalle distanze. Esso fissa periodicamente, per le prestazioni rilevanti del servizio universale, il limite massimo dei prezzi. Questo limite è uniformato per tutta la zona ed è fissato in base all'evoluzione del mercato.

Art. 18⁴³

Art. 19⁴⁴ Indennità finanziaria

¹ Qualora prima del rilascio della concessione risulti che i costi per la fornitura del servizio universale in una determinata zona non possono essere coperti nonostante una gestione efficace, il concessionario ha diritto a un'indennità finanziaria.

² Il concessionario che riceve un'indennità finanziaria deve comunicare ogni anno all'Ufficio federale tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione e del controllo dei costi, in particolare le informazioni finanziarie e contabili.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

⁴¹ Introdotta dal n. 5 dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4487; FF 2001 1477).

⁴² Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

⁴³ Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 19a⁴⁵ Trasferimento e modifica della concessione

Al trasferimento e alla modifica della concessione per il servizio universale si applicano gli articoli 24*d* e 24*e*.

Art. 19b⁴⁶ Pubblicazione da parte dell'Ufficio federale

Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'Ufficio federale pubblica il nome e l'indirizzo del concessionario, l'oggetto della concessione, nonché i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione.

Sezione 3: Obblighi derivanti dalla fornitura di servizi specifici⁴⁷**Art. 20**⁴⁸ Accesso ai servizi d'emergenza

I fornitori di prestazioni del servizio universale devono organizzare l'accesso ai servizi d'emergenza in modo tale che sia possibile identificare l'ubicazione di chi chiama.

Art. 21⁴⁹ Messa a disposizione degli elenchi

¹ I fornitori di prestazioni del servizio universale tengono un elenco dei loro clienti.

² Essi permettono ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi che si basano sui dati degli elenchi di accedere al contenuto minimo di cui all'articolo 12*d* capoverso 2; permettono di accedere elettronicamente a questo contenuto minimo anche se non hanno pubblicato gli elenchi.

³ L'accesso è garantito secondo le norme internazionali, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e a prezzi stabiliti in funzione dei costi. Alla composizione delle controversie si applicano gli articoli 11*a* e 11*b*.

Art. 21a⁵⁰ Interoperabilità

¹ I fornitori di prestazioni del servizio universale devono garantire la capacità di comunicazione fra tutti gli utenti di queste prestazioni (interoperabilità).

² Il Consiglio federale può estendere quest'obbligo ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico che rispondono a un bisogno diffuso. Può prescrivere

⁴⁵ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁴⁶ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁴⁷ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁵⁰ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

interfacce per garantire un accesso alle prestazioni conformi alle norme internazionali. L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative.

³ I fornitori tenuti a garantire l'interoperabilità devono offrire l'interconnessione anche se non detengono una posizione dominante sul mercato. Alle convenzioni e alle decisioni relative all'interconnessione si applicano gli articoli 11 capoverso 4, 11a capoversi 1 e 3 e 11b. Il Consiglio federale può imporre altri obblighi ai fornitori tenuti a garantire l'interoperabilità.

Art. 21b⁵¹ Linee affittate

La Commissione può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a fornire in determinate zone linee affittate conformi alle norme internazionali e a prezzi stabiliti in funzione dei costi. Essa pubblica le sue decisioni.

Capitolo 3: Radiocomunicazioni

Art. 22 Obbligo di concessione

¹ Chiunque intende utilizzare lo spettro delle radiofrequenze deve disporre di una concessione di radiocomunicazione.

² L'obbligo di concessione non riguarda l'esercito e la protezione civile per l'utilizzazione dello spettro delle frequenze loro attribuito nell'ambito delle loro attività di servizio.

³ Il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni per le utilizzazioni di frequenze di importanza tecnica trascurabile.

Art. 23 Condizioni per il rilascio della concessione

¹ Chiunque vuole ottenere una concessione deve:

- a. disporre delle necessarie capacità tecniche;
- b.⁵² offrire garanzia di rispettare il diritto applicabile, segnatamente la presente legge, la LRTV⁵³ e le relative disposizioni d'esecuzione nonché la concessione.

² In quanto non vi si oppongano obblighi internazionali, l'autorità concedente può rifiutarsi di rilasciare una concessione a imprese organizzate secondo la legislazione di un altro Paese se non è garantita la reciprocità.

³ Una concessione di radiocomunicazione è rilasciata soltanto se, in base al piano nazionale di attribuzione delle frequenze, le frequenze disponibili sono sufficienti.

⁵¹ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁵² Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 737; FF **2003** 1399).

⁵³ RS **784.40**

⁴ Il rilascio di una concessione di radiocomunicazione non deve né sopprimere né pregiudicare considerevolmente una concorrenza efficace, tranne nel caso in cui ragioni di efficienza economica giustifichino un'eccezione. Nei casi dubbi l'autorità concedente consulta la Commissione della concorrenza.

Art. 24 Rilascio della concessione

¹ La concessione di radiocomunicazione è rilasciata, di regola, mediante pubblica gara se l'utilizzazione delle frequenze richiesta serve alla fornitura di servizi di telecomunicazione e se le frequenze disponibili non sono sufficienti per tutti gli attuali o potenziali interessati.

^{1bis} Il Consiglio federale disciplina i principi per il rilascio delle concessioni di radiocomunicazione destinate in tutto o in parte alla diffusione di programmi radio-televisivi.⁵⁴

² Il Consiglio federale disciplina la procedura. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza e salvaguarda il carattere confidenziale di tutte le informazioni fornite dai richiedenti.⁵⁵

³ Per la procedura di prima istanza concernente la pubblica gara e per la procedura di ricorso, in particolare per valutare le richieste e per tutelare segreti d'affari, il Consiglio federale può derogare alle seguenti disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁵⁶ sulla procedura amministrativa (PA) concernenti:

- a. l'accertamento dei fatti (art. 12);
- b. la cooperazione delle parti (art. 13);
- c. l'esame degli atti (art. 26–28);
- d. il diritto di essere sentiti (art. 30 e 31);
- e. la notifica e la motivazione delle decisioni (art. 34 e 35).⁵⁷

⁴ Le decisioni ordinatorie e le altre decisioni incidentali pronunciate in un procedimento concernente la pubblica gara non sono impugnabili a titolo indipendente.⁵⁸

Art. 24a⁵⁹ Autorità concedente

¹ L'autorità concedente è la Commissione.

² Essa può delegare singoli compiti all'Ufficio federale.

⁵⁴ Introdotto dal n. II 2 dell'all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 737; FF **2003** 1399).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁵⁶ RS **172.021**

⁵⁷ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁵⁸ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁵⁹ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

Art. 24b⁶⁰ Prescrizioni particolari per la concessione

Se per una determinata fattispecie soggetta all'obbligo della concessione non esistono prescrizioni, l'autorità concedente le fissa di caso in caso.

Art. 24c⁶¹ Durata della concessione

La concessione è rilasciata per un periodo determinato. L'autorità concedente stabilisce la durata in funzione del genere e dell'importanza della concessione.

Art. 24d⁶² Trasferimento della concessione

¹ La concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente a un terzo soltanto con il consenso dell'autorità concedente. Lo stesso vale anche per il trasferimento economico della concessione.

² Vi è trasferimento economico della concessione quando un'impresa acquisisce il controllo sul concessionario secondo le disposizioni della legislazione sui cartelli.

Art. 24e⁶³ Modifica e revoca della concessione

¹ L'autorità concedente può modificare o revocare la concessione se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se la modifica o la revoca è necessaria per salvaguardare importanti interessi pubblici.

² Il concessionario è indennizzato in modo adeguato se i diritti trasferiti sono revocati o ridotti in modo sostanziale.

Art. 24f⁶⁴ Informazione da parte dell'Ufficio federale

¹ Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l'Ufficio federale fornisce informazioni riguardanti il nome e l'indirizzo del concessionario, l'oggetto della concessione, i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, l'attribuzione delle frequenze, nonché le stazioni emittenti.

² L'Ufficio federale può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico.

Art. 25 Gestione delle frequenze

¹ L'Ufficio federale gestisce nel rispetto degli accordi internazionali lo spettro delle frequenze nonché i diritti d'utilizzazione e le posizioni orbitali dei satelliti assegnati

⁶⁰ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁶¹ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁶² Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁶³ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁶⁴ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

alla Svizzera. Adotta le misure atte a garantire un'utilizzazione efficiente ed esente da interferenza nonché ad assicurare un accesso equo a questi beni sulla base del piano nazionale d'attribuzione delle frequenze.

² Il Consiglio federale approva il piano nazionale d'attribuzione delle frequenze.⁶⁵

Art. 26 Controllo tecnico

¹ L'Ufficio federale controlla lo spettro delle frequenze ai fini della pianificazione e nell'ambito della vigilanza sull'utilizzazione delle frequenze.

² Esegue tali controlli da solo oppure in collaborazione con altre autorità. Il Consiglio federale disciplina la collaborazione.

³ L'Ufficio federale è autorizzato ad ascoltare o a registrare il traffico delle radio-comunicazioni, nella misura necessaria per garantire una radiodiffusione e una telecomunicazione esente da interferenze, sempreché altri provvedimenti si siano rivelati inefficaci o comportino un dispendio sproporzionato.

⁴ Le informazioni registrate possono essere utilizzate solamente per determinare le interferenze e le fonti di interferenze.

⁵ In caso di sospetto fondato di reato secondo la presente legge, le registrazioni che possono fungere da prova sono trasmesse all'autorità competente. Ogni altra registrazione deve essere immediatamente distrutta.

Art. 27⁶⁶ Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa

Sono applicabili gli articoli 13a e 13b sull'elaborazione dei dati e sull'assistenza amministrativa.

Capitolo 4: Elementi di indirizzo

Art. 28 Gestione e attribuzione

¹ L'Ufficio federale gestisce gli elementi d'indirizzo nel rispetto delle norme internazionali. Adotta le misure atte a garantire un numero sufficiente di elementi di numerazione e di parametri di comunicazione. Può accordare ai titolari di elementi di base il diritto di attribuire elementi d'indirizzo subordinati.

² In casi particolari l'Ufficio federale può delegare a terzi la gestione e l'attribuzione di determinati elementi di indirizzo. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente la vigilanza da parte dell'Ufficio federale.

^{2bis} Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi d'indirizzo e terzi. Esso disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono salve le azioni civili dei titolari di elementi d'indirizzo e di terzi.⁶⁷

³ La Commissione approva i piani nazionali di numerazione.

⁴ I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano che i numeri possono essere trasferiti e garantiscono la libera scelta del fornitore dei collegamenti nazionali e internazionali. La Commissione disciplina i dettagli tenendo conto dell'evoluzione tecnica e dell'armonizzazione internazionale.

Art. 29 Obbligo d'informazione

Il titolare di elementi di indirizzo è tenuto a fornire all'autorità competente le informazioni necessarie per la gestione degli elementi di indirizzo attribuiti.

Art. 30 Indennizzo

La modifica integrale o parziale dei piani di numerazione o delle prescrizioni sulla gestione dei parametri di comunicazione da parte delle autorità non dà alcun diritto a un indennizzo.

Capitolo 5: Impianti di telecomunicazione

Art. 31⁶⁸ Offerta, immissione in commercio e messa in servizio

¹ Il Consiglio federale può stabilire prescrizioni tecniche sull'offerta, sull'immissione in commercio e sulla messa in servizio d'impianti di telecomunicazione, in particolare per quanto riguarda le esigenze basilari di tecnica delle telecomunicazioni, nonché la valutazione della conformità, il certificato e la dichiarazione di conformità, il contrassegno, la registrazione e l'obbligo di certificazione (art. 3 della LF del 6 ott. 1995⁶⁹ sugli ostacoli tecnici al commercio).

² Se il Consiglio federale ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni secondo il capoverso 1, l'Ufficio federale, di regola, le concretizza:

- a. definendo norme tecniche dal cui rispetto si presume che siano adempite anche le esigenze fondamentali; oppure
- b. dichiarando vincolanti norme tecniche o altre regole.

³ Nell'ambito dell'attuazione del capoverso 2, l'Ufficio federale tiene conto delle norme internazionali; le deroghe richiedono l'approvazione della Segreteria di Stato dell'economia⁷⁰.

⁶⁷ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁶⁹ RS **946.51**

⁷⁰ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'Ö del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937).

⁴ Se il Consiglio federale non ha stabilito esigenze fondamentali di tecnica delle telecomunicazioni secondo il capoverso 1 o se l'Ufficio federale non le ha concretizzate conformemente al capoverso 2, la persona che offre, immette in commercio o mette in servizio un impianto di telecomunicazione deve provvedere affinché quest'ultimo corrisponda alle regole riconosciute della tecnica delle telecomunicazioni. Regole di questo tipo sono, in primo luogo, le norme tecniche armonizzate sul piano internazionale. In mancanza di tali norme, devono essere rispettate le specifiche tecniche dell'Ufficio federale e, se anche queste mancano, le norme nazionali.

⁵ Per motivi di sicurezza di tecnica delle telecomunicazioni, l'Ufficio federale può prescrivere che gli impianti di telecomunicazione possono essere ceduti solamente a persone particolarmente qualificate. Esso può definire i dettagli di tale cessione.

Art. 32 Installazione ed esercizio

Un impianto di telecomunicazione può essere installato ed esercitato solamente se, al momento della sua prima immissione in commercio, messa in servizio o installazione, corrispondeva alle prescrizioni vigenti e tale è stato mantenuto. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.⁷¹

Art. 32a⁷² Impianti di telecomunicazione destinati a garantire la sicurezza pubblica

Il Consiglio federale disciplina l'offerta, l'immissione in commercio, la messa in servizio, l'installazione e l'esercizio di impianti di telecomunicazione che le autorità devono impiegare per garantire la sicurezza pubblica.

Art. 33 Controllo

¹ Al fine di controllare se sono rispettate le prescrizioni sull'offerta, sull'immissione in commercio, sulla messa in servizio, sull'installazione oppure sull'esercizio di impianti di telecomunicazione, l'Ufficio federale può accedere ai locali degli impianti durante il normale orario di lavoro.

² Il Consiglio federale disciplina il diritto d'accesso agli impianti di telecomunicazione che soggiacciono alle prescrizioni militari sull'obbligo del segreto.

³ Se un impianto di telecomunicazione non è conforme alle prescrizioni, l'Ufficio federale adotta le misure necessarie. Può in particolare limitare o proibire l'installazione e l'esercizio nonché l'offerta e l'immissione in commercio, ordinare il ripristino di uno stato conforme alle prescrizioni o il ritiro oppure sequestrare l'impianto senza indennizzo.

⁷¹ Per. introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

⁷² Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 34 Interferenze

¹ Se un impianto di telecomunicazione interferisce con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, l'Ufficio federale può obbligare l'esercente a modificarlo a proprie spese o a sospenderne l'esercizio, anche se l'impianto è conforme alle disposizioni relative all'offerta, all'immissione in commercio, alla messa in servizio, all'installazione o all'esercizio.

^{1bis} L'Ufficio federale può limitare o vietare l'offerta e l'immissione in commercio di impianti di radiocomunicazione che interferiscono o possono interferire con le utilizzazioni dello spettro delle frequenze che necessitano di una protezione particolare. Questa disposizione è applicabile anche se gli impianti sono conformi alle disposizioni relative all'offerta e all'immissione in commercio.⁷³

^{1ter} Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali le seguenti autorità possono installare, mettere in servizio o esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze, per gli scopi qui indicati:

- a. la polizia e le autorità incaricate dell'esecuzione delle pene, per garantire la sicurezza pubblica;
- b. il Servizio delle attività informative della Confederazione, per garantire la protezione e la sicurezza dei suoi collaboratori, delle sue informazioni e delle sue installazioni.⁷⁴

^{1quater} Se interferenze lecite ledono eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi è applicabile il capoverso 1.⁷⁵

² L'Ufficio federale ha accesso a tutti gli impianti di telecomunicazione per determinare la fonte delle interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e con la radiodiffusione.

Art. 34a⁷⁶ Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa

Gli articoli 13a e 13b sull'elaborazione dei dati e sull'assistenza amministrativa sono applicabili agli articoli 31–34.

Art. 35 Utilizzazione di aree d'uso comune⁷⁷

¹ Il proprietario di un'area d'uso comune (quali strade, sentieri, piazze pubbliche, fiumi, laghi e rive) è tenuto ad autorizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione

⁷³ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

⁷⁴ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta il n. II 13 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

⁷⁵ Introdotto dal n. II 13 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

⁷⁶ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

a utilizzare tale area per la costruzione e l'esercizio di linee e di telefoni pubblici, per quanto tali installazioni non pregiudichino l'uso comune.⁷⁸

² I fornitori di servizi di telecomunicazione prendono in considerazione la destinazione e l'utilizzazione del fondo interessato e sopportano le spese per il ripristino dello stato originario.⁷⁹ Sono tenuti a spostare le loro linee se il proprietario del fondo intende utilizzarlo in un modo incompatibile con la presenza delle stesse.

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare l'obbligo di coordinazione dei fornitori, nonché le condizioni per lo spostamento delle linee e dei telefoni pubblici.⁸⁰

⁴ L'autorizzazione va concessa con procedura semplice e rapida. Oltre alle tasse a copertura delle spese, non è possibile chiedere un indennizzo per l'utilizzazione di un'area d'uso comune, a meno che tale uso ne sia pregiudicato.⁸¹

Art. 35a⁸² Altri collegamenti

¹ Oltre al collegamento di cui all'articolo 16, il proprietario dell'immobile deve tollerare altri collegamenti richiesti da un locatario o un affittuario che ne assume i costi.

² È fatto salvo il collegamento di immobili in esecuzione di specifici disposti cantonali.

³ Non può essere riscosso alcun compenso per l'utilizzo quando:

- a. il locatario o l'affittuario rinuncia fin dall'inizio a utilizzare un nuovo collegamento;
- b. il collegamento è disdetto; il fornitore di servizi di telecomunicazione o se del caso il locatore prevede un termine di disdetta confacente.

⁴ Il fornitore di servizi di telecomunicazione o il locatore può sigillare i collegamenti inutilizzati e verificare i sigilli.

Art. 36 Diritto d'espropriazione e diritto di coutenza

¹ Qualora l'allestimento di un impianto di telecomunicazione sia di pubblico interesse, il Dipartimento conferisce il diritto d'espropriazione. La procedura si svolge conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930⁸³ sull'espropriazione.

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

⁸¹ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

⁸² Introdotto dal n. II 2 dell'all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

⁸³ RS 711

² Per ragioni di pubblico interesse, segnatamente per tener conto degli imperativi della pianificazione del territorio, della protezione del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, dell'ambiente, della natura e degli animali o di difficoltà tecniche, l'Ufficio federale può, su richiesta, obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a consentire a terzi, dietro adeguata retribuzione, la cointerazione dei loro impianti di telecomunicazione e di altri impianti, come canalizzazioni di cavi e stazioni emittenti, a condizione che gli impianti dispongano di capacità sufficienti.⁸⁴

³ Alle stesse condizioni, l'Ufficio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a installare e a utilizzare congiuntamente impianti di telecomunicazione e altri impianti, come canalizzazioni di cavi e stazioni emittenti.⁸⁵

Art. 37⁸⁶ Proprietà di linee

¹ Le linee per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione e le canalizzazioni di cavi sono di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che le hanno installate o acquisite da terzi.

² Il proprietario che sul proprio fondo danneggia la linea o la canalizzazione dei cavi di un fornitore di servizi di telecomunicazione è responsabile del danno se causato intenzionalmente o per negligenza grave.

Capitolo 6: Tasse

Art. 38⁸⁷ Tassa destinata a finanziare il servizio universale

¹ L'Ufficio federale riscuote dai fornitori di servizi di telecomunicazione una tassa il cui provento è utilizzato esclusivamente per finanziare i costi non coperti del servizio universale secondo l'articolo 16 e i costi per la gestione del meccanismo di finanziamento.

² La tassa deve coprire complessivamente i costi menzionati nel capoverso 1 ed è stabilita proporzionalmente alle cifre d'affari realizzate con i servizi di telecomunicazione offerti.

³ Il Consiglio federale può esentare i fornitori di servizi di telecomunicazione dal pagamento della tassa se la cifra d'affari che realizzano con questi servizi è inferiore a un importo determinato.

⁴ Esso disciplina i dettagli della fornitura delle informazioni necessarie per la ripartizione e il controllo dei costi menzionati nel capoverso 1.

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

⁸⁵ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Art. 39⁸⁸ Tasse della concessione di radiocomunicazione

¹ L'autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi secondo le disposizioni della LRTV⁸⁹.

- ² L'importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo:
- a. la gamma di frequenze attribuita, la classe di frequenze e il valore delle frequenze;
 - b. la larghezza di banda attribuita;
 - c. la copertura territoriale; e
 - d. la durata di utilizzazione.

³ Se una frequenza può essere utilizzata simultaneamente per diffondere programmi radiotelevisivi e per trasmettere altre informazioni, per la trasmissione di queste altre informazioni è riscossa una tassa di concessione proporzionale.

⁴ Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all'asta, la tassa di concessione corrisponde all'importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L'autorità concedente può stabilire un'offerta minima.

⁵ A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell'ambito di un'utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione:

- a. le autorità nonché gli enti di diritto pubblico e gli stabilimenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni qualora utilizzino lo spettro delle frequenze solo per le mansioni che sono gli unici ad adempiere;
- b. le imprese pubbliche di trasporto;
- c. le rappresentanze diplomatiche, le missioni permanenti, le sedi consolari e le organizzazioni intergovernative;
- d. gli enti privati, purché salvaguardino interessi pubblici su mandato della Confederazione, di un Cantone o di un Comune.

Art. 40⁹⁰ Tasse amministrative

¹ L'autorità competente riscuote tasse amministrative a copertura dei costi delle sue decisioni e prestazioni, in particolare per:

- a. la registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione e la vigilanza sugli stessi;

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. alla LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 737; FF **2003** 1399).

⁸⁹ RS **784.40**

⁹⁰ Nuovo testo giusta l'art. 106 n. 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 737; FF **2003** 1399).

- b. le decisioni in materia di accesso, messa a disposizione di elenchi, interoperabilità, linee affittate e contenzia di impianti;
- c. la composizione di controversie tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto;
- d. il rilascio, la sorveglianza, la modifica e la soppressione di concessioni per il servizio universale e di concessioni di radiocomunicazione;
- e. l'amministrazione e il controllo tecnico dello spettro delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti;
- f. l'amministrazione, l'attribuzione e la revoca di elementi d'indirizzo;
- g. la registrazione e il controllo degli impianti di telecomunicazione.

² Se un'attività ai sensi del capoverso 1 riguarda servizi di telecomunicazione o concessioni di radiocomunicazione che servono interamente o parzialmente alla diffusione di programmi radiotelevisivi, l'autorità può tener conto della limitata capacità finanziaria dell'emittente titolare di un diritto d'accesso che viene direttamente o indirettamente gravata dalla tassa.

³ Se le attività enumerate nel capoverso 1 sono trasferite a terzi, questi possono essere obbligati a sottoporre i prezzi dei loro servizi all'Ufficio federale per approvazione, in particolare se per questi servizi non vi è concorrenza.

⁴ Il Dipartimento può fissare limiti massimi di prezzo, segnatamente se il livello dei prezzi su un determinato mercato fa supporre che vi saranno abusi.

Art. 41 Determinazione e riscossione delle tasse

¹ Il Consiglio federale disciplina la riscossione delle tasse; fissa le modalità di finanziamento del servizio universale e le tasse per le concessioni di radiocomunicazione.⁹¹

² Il Dipartimento fissa le tasse amministrative. La determinazione delle tasse di importanza secondaria può essere delegata all'Ufficio federale.

Art. 42 Garanzia

L'autorità competente per la riscossione delle tasse può esigere un'adeguata garanzia dalla persona assoggettata.

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

Capitolo 7: Segreto delle telecomunicazioni e protezione dei dati⁹²**Art. 43** Obbligo del segreto

Le persone che sono o erano incaricate di svolgere compiti di servizio nell'ambito delle telecomunicazioni non possono fornire a terzi indicazioni sul traffico delle telecomunicazioni di utenti e non devono offrire a nessuno l'occasione di fornire indicazioni di questo genere.

Art. 44⁹³**Art. 45** Informazioni

¹ L'utente può richiedere al fornitore di servizi di telecomunicazione informazioni sui dati impiegati per l'allestimento della fattura, in particolare sugli elementi di indirizzo, sull'ora della comunicazione e sulla retribuzione dovuta.

² Chiunque abbia bisogno di questi dati per l'identificazione di comunicazioni stabilite abusivamente o di pubblicità di massa effettuata in modo sleale può richiedere al fornitore del servizio di telecomunicazione di fornirgli informazioni sul nome e l'indirizzo degli utenti mediante il cui collegamento sono state stabilite le comunicazioni.⁹⁴

Art. 45a⁹⁵ Pubblicità di massa effettuata in modo sleale

¹ I fornitori di servizi di telecomunicazione lottano contro la pubblicità di massa effettuata in modo sleale (art. 3 lett. o della LF del 19 dic. 1986⁹⁶ contro la concorrenza sleale).

² Il Consiglio federale può determinare le misure di lotta appropriate e necessarie.

Art. 45b⁹⁷ Dati relativi all'ubicazione

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono elaborare dati relativi all'ubicazione dei loro clienti soltanto per fornire e fatturare servizi di telecomunicazione; possono farlo anche per servizi d'altro genere se i clienti hanno dato previamente il loro consenso oppure se i dati sono previamente resi anonimi.

⁹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁹³ Abrogato dal n. II 31 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁹⁶ RS **241**

⁹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

Art. 45^{c98} Dati memorizzati su apparecchi di terzi

L'elaborazione, attraverso la trasmissione mediante telecomunicazione, di dati memorizzati su apparecchi di terzi è autorizzata unicamente:

- a. per fornire e fatturare servizi di telecomunicazione; oppure
- b. se gli utenti sono informati dell'elaborazione medesima e del suo scopo ed è data loro la possibilità di rifiutarla.

Art. 46 Protezione della personalità

Il Consiglio federale disciplina in particolare l'identificazione del collegamento che ha stabilito la chiamata, la deviazione della stessa, l'impiego di dati relativi al traffico delle telecomunicazioni nonché la sicurezza dei servizi di telecomunicazione contro le intercettazioni e le ingerenze non autorizzate. In tale contesto, tiene conto della protezione della personalità degli utenti e degli interessi pubblici preponderanti.

Capitolo 8: Interessi nazionali importanti**Art. 47** Comunicazione in situazioni straordinarie

¹ Il Consiglio federale determina le prestazioni che i fornitori di servizi di telecomunicazioni devono assicurare in situazioni straordinarie, in particolare per le esigenze di comunicazione dell'esercito, della protezione civile, della polizia, dei servizi di protezione e di salvataggio nonché degli stati maggiori di comando civili. Il Consiglio federale disciplina l'indennizzo per tali compiti tenendo in debito conto gli interessi del fornitore di servizi.

² Se una situazione straordinaria lo richiede, il Consiglio federale può obbligare il personale necessario a prestare servizio. Per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 3 aprile 1968⁹⁹ concernente la requisizione.

³ Sono fatte salve le disposizioni sulla facoltà del generale di disporre secondo l'articolo 91 della legge militare del 3 febbraio 1995¹⁰⁰.

Art. 48 Limitazione del traffico delle telecomunicazioni

¹ Il Consiglio federale può ordinare la sorveglianza, la restrizione o l'interruzione del traffico delle telecomunicazioni qualora una situazione straordinaria o altri importanti interessi nazionali lo esigano. Disciplina l'indennizzo per tali compiti tenendo in debito conto gli interessi delle persone incaricate.

⁹⁸ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

⁹⁹ [RU **1968** 521, **1971** 1065, 1977 1629, **1978** 352 1860 all. n. 2, **1982** 262 660 1272, **1990** 3 art. 10. RU **1997** 183 art. 58 lett. a]. Vedi ora l'O del 9 dic. 1996 (RS **519.7**).

¹⁰⁰ RS **510.10**

² Le misure di cui al capoverso 1 non danno diritto né al risarcimento dei danni né al rimborso di tasse.

Art. 48a¹⁰¹ Sicurezza e disponibilità

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni tecniche e amministrative sulla sicurezza e la disponibilità delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione.

Capitolo 9: Disposizioni penali

Art. 49 Contraffazione o dissimulazione di informazioni

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, incaricato di compiti di servizio nell'ambito delle telecomunicazioni:¹⁰²

- a. contraffà o dissimula informazioni;
- b. dà occasione ad altri di contraffare o dissimulare informazioni.

² Chiunque, per dolo, induce una persona incaricata di compiti di servizio nell'ambito delle telecomunicazioni a contraffare o a dissimulare informazioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.¹⁰³

Art. 50 Utilizzazione non autorizzata di informazioni

Chiunque riceve, mediante un impianto di telecomunicazione, informazioni non pubbliche che non gli sono destinate e le utilizza abusivamente o le comunica a terzi, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.¹⁰⁴

Art. 51 Interferenze con il traffico delle telecomunicazioni e la radiodiffusione

Chiunque installa o esercita impianti di telecomunicazione nell'intento di interferire nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.¹⁰⁵

¹⁰¹ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921 939; FF **2003** 6883).

¹⁰² Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

¹⁰³ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

Art. 52 Contravvenzioni

¹ È punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque:¹⁰⁶

- a.¹⁰⁷ viola l'obbligo di notifica di cui all'articolo 4;
- b. utilizza lo spettro delle frequenze senza la necessaria concessione o violandone le disposizioni;
- c.¹⁰⁸ mette in servizio elementi d'indirizzo che non gli sono stati attribuiti;
- d. offre, immette in commercio o mette in servizio impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni;
- e. installa o esercita impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni;
- f. cede impianti di telecomunicazione a persone non autorizzate.

² Se l'atto avviene per negligenza, la multa può ammontare fino a 50 000 franchi.

Art. 53 Inosservanza di prescrizioni d'ordine

È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque viola, intenzionalmente o per negligenza, un'altra disposizione del diritto delle telecomunicazioni, un trattato o un accordo internazionale in materia di telecomunicazioni oppure una decisione presa sulla scorta di una di queste disposizioni e provvista della comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Art. 54 Altre disposizioni penali

Sono applicabili gli articoli 14–18 della legge federale del 22 marzo 1974¹⁰⁹ sul diritto penale amministrativo.

Art. 55 Competenza

¹ Le infrazioni di cui agli articoli 52–54 sono perseguite e giudicate dal Dipartimento secondo le prescrizioni della legge federale del 22 marzo 1974¹¹⁰ sul diritto penale amministrativo.

² Il Dipartimento può delegare all'Ufficio federale il perseguimento e il giudizio delle infrazioni come pure l'esecuzione della decisione.

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

¹⁰⁹ RS **313.0**

¹¹⁰ RS **313.0**

Capitolo 10: Commissione delle comunicazioni

Art. 56 Commissione delle comunicazioni

¹ Il Consiglio federale nomina una Commissione federale delle comunicazioni composta di cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti.

² Nelle sue decisioni, la Commissione non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio federale e del Dipartimento. Essa è indipendente dalle autorità amministrative. Dispone di un suo segretariato.

³ La Commissione adotta un regolamento sulla propria organizzazione e gestione, che deve essere approvato dal Consiglio federale.

⁴ Le spese della Commissione sono coperte con tasse amministrative. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 57 Compiti della Commissione

¹ La Commissione prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. Informa il pubblico sulle proprie attività e presenta un rapporto annuale d'attività al Consiglio federale.

² Per quanto concerne l'esecuzione del diritto delle telecomunicazioni, la Commissione può interpellare l'Ufficio federale e impartirgli istruzioni.

Capitolo 11: Vigilanza e rimedi giuridici

Art. 58¹¹¹ Vigilanza

¹ L'Ufficio federale vigila affinché il diritto internazionale delle telecomunicazioni, la presente legge, le prescrizioni d'esecuzione e le concessioni siano rispettati. Può delegare singoli compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato e collaborare con esse.

² Se accerta una violazione del diritto, l'Ufficio federale può:

- a. esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione vi ponga rimedio o prenda i provvedimenti necessari per evitare ch'essa abbia a ripetersi; questa persona deve comunicare all'Ufficio federale le disposizioni prese;
- b. esigere che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione versi alla Confederazione i proventi così conseguiti;
- c. completare la concessione con oneri;

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

- d. limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione oppure limitare, sospendere o vietare completamente l'attività della persona fisica o giuridica responsabile della violazione.

³ L'Ufficio federale ritira la concessione se le condizioni essenziali per il suo rilascio non sono più adempiute.

⁴ Se la concessione è stata rilasciata dalla Commissione, quest'ultima prende i provvedimenti corrispondenti su richiesta dell'Ufficio federale.

⁵ L'autorità competente può disporre provvedimenti cautelari.

Art. 59 Obbligo d'informazione

¹ Le persone sottostanti alla presente legge devono fornire all'autorità competente le informazioni necessarie alla sua esecuzione.¹¹²

² I fornitori di servizi di telecomunicazione che soggiacciono all'obbligo di notifica secondo l'articolo 4 sono tenuti a presentare regolarmente all'Ufficio federale i dati necessari all'allestimento di una statistica ufficiale sulle telecomunicazioni.¹¹³

^{2bis} I dati raccolti o comunicati a scopi statistici possono essere utilizzati per altri scopi unicamente se:

- a. una legge federale lo permette espressamente;
- b. la persona interessata vi acconsente per scritto;
- c. essi servono per valutare la legislazione sulle telecomunicazioni; o
- d. essi servono quale base per l'adozione delle necessarie decisioni regolatrici.¹¹⁴

^{2ter} L'Ufficio federale può pubblicare le quote di mercato.¹¹⁵

³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 60¹¹⁶ Sanzioni amministrative

¹ L'impresa che viola il diritto applicabile, la concessione o una decisione passata in giudicato può essere tenuta a pagare un importo che può raggiungere il 10 per cento della cifra d'affari media realizzata in Svizzera nel corso degli ultimi tre esercizi.

² L'Ufficio federale accerta le infrazioni. Esso giudica i casi che esulano dal settore di competenza della Commissione secondo l'articolo 58 capoverso 4.

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

¹¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

¹¹⁵ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

³ Per valutare l'importo della sanzione, l'autorità competente tiene conto in particolare della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie dell'impresa.

Art. 61¹¹⁷

Capitolo 12: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione; diritto previgente; abrogazione

Art. 62 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale provvede all'esecuzione della presente legge. Sono fatte salve le competenze della Commissione.

² Il Consiglio federale può delegare all'Ufficio federale l'adozione delle necessarie prescrizioni amministrative e tecniche.

Art. 63¹¹⁸

Art. 64 Accordi internazionali

¹ Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

² In materia di accordi internazionali dal contenuto tecnico o amministrativo, può delegare questa competenza all'Ufficio federale.

Art. 65 Diritto previgente: abrogazione

La legge sulle telecomunicazioni del 21 giugno 1991¹¹⁹ è abrogata.

¹¹⁷ Abrogato dal n. 86 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

¹¹⁸ Abrogato dal n. 86 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

¹¹⁹ [RU **1992** 581, **1993** 901 all. n. 18]

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 66 a 68¹²⁰

Art. 68a¹²¹ Disposizioni transitorie relative alla modifica del 24 marzo 2006

¹ I servizi offerti nell'ambito di una concessione di servizi di telecomunicazione al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge del 24 marzo 2006 sono considerati notificati ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1. Le concessioni di radiocomunicazione che fanno parte delle concessioni di servizi di telecomunicazione soppresse rimangono valide e assumono gli oneri e le condizioni di queste ultime.

² La concessione per il servizio universale rilasciata secondo il vecchio diritto è retta da questo sino alla scadenza.

Art. 69¹²²

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 70

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ ... 123

Data dell'entrata in vigore 1° gennaio 1998:¹²⁴

Art. 56, 57, 64, 67, 68: 20 ottobre 1997

¹²⁰ Abrogati dal n. II 31 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

¹²¹ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 921; FF **2003** 6883).

¹²² Abrogato dal n. II 31 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

¹²³ Abrogato dal n. II 31 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

¹²⁴ DCF del 6 ott. 1997

Allegato

Modifica del diritto vigente

... 125

¹²⁵ Le modifiche possono essere consultate alla RU **1997** 2187.

